

DELIBERA N.120 DEFINIZIONE DELLA
CONTROVERSIA XXX - SKY ITALIA
(GU14/61387/2018)

Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 03/07/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito “*Regolamento sugli indennizzi*”), come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.)”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l'istanza di NERI del 21/12/2018 acquisita con protocollo N. 0240157 del 21/12/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito della convocazione della udienza di conciliazione per il giorno 27/09/2018, cui l'operatore non ha aderito, l'utente ha presentato istanza di definizione come specificato in premessa. L'istante ha lamentato fatturazioni ingiustificate e la mancata lavorazione della disdetta nei confronti della Società Sky Italia X che, per brevità, nel prosieguo del presente atto viene denominata Sky. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue: - di avere aderito ad una proposta commerciale di cessazione del contratto a proprio nome con contestuale riattivazione e nome di un altro soggetto; - la riattivazione nei confronti di altro soggetto è stata effettuata ma il servizio è rimasto attivo anche nei confronti di parte istante, sovrapponendo il servizio. In base a tali premesse l'utente ha richiesto:

- 1) cessazione del contratto senza costi;
- 2) storno totale dell'insoluto maturato;
- 3) indennizzo per attivazione di profilo tariffario non richiesto causa la mancata disattivazione.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Sky non ha partecipato all'udienza di conciliazione né ha presentato memorie e/o documenti ai sensi dell'art. 16 comma 2 del Regolamento.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte devono essere integralmente respinte come di seguito precisato. Per quanto riguarda le richieste sub 1) cessazione del contratto senza costi, sub 2) storno dell'insoluto maturato; e sub 3) indennizzo per attivazione di profilo tariffario non richiesto causa la mancata disattivazione, le stesse non possono trovare accoglimento. Nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte dell'operatore, deve applicarsi il principio di non contestazione di cui all'art. 115 del c.p.c. che prevede che "il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Attraverso la costante applicazione di tale principio (si veda la recente Determina 3/2017)

questo Organismo ha infatti chiarito che qualora l'operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni ed alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie dei cui all'art. 1218 c.c.. Tuttavia, l'onere della prova a carico del gestore non esclude un sia pur minimo onere di allegazione dell'utente, che nel caso specifico risulta insufficiente a definire la controversia. Parte istante, oltre a descrivere i fatti lamentati in maniera sommaria e priva di elementi temporali di riferimento, non ha allegato la prova del ricevimento del recesso inviato a Sky, né di aver contestato all'operatore l'indebita fatturazione, non ha documentato costi di recesso indebitamente richiesti, né ha allegato le fatture emesse di cui si chiede lo storno. Manca in altri termini, qualunque documentazione a supporto di quanto affermato e richiesto, indispensabile, si ribadisce, ai fini della risoluzione della vertenza de quo (cfr. delibera Corecom Emilia-Romagna n. 326 /2018). Per questi motivi, il Corecom ad unanimità,

DELIBERA

Respinge integralmente l'istanza di Neri nei confronti della Società Sky Italia per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 3luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Cuppi